

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza	
Servizio coordinamento politiche per la montagna	montagna@regione.fvg.it tel + 39 0432 555643 fax + 39 0432 555052 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 36

### Servizio coordinamento politiche per la montagna

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi. Concessione del finanziamento e impegno di spesa a favore della società "BORGO SOANDRI soc. coop.", per l'anno 2013.

#### II DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)";

**VISTO** in particolare l'articolo 8, "Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive" di detta legge regionale, e nel dettaglio i commi da 69 a 73, in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo";

**CONSIDERATO** che il comma 70 del citato articolo 8, prevede che detti finanziamenti siano concessi nella forma di contributo entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 "Disciplina degli interventi <<de minimis>>";

**VISTO** regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

**CONSIDERATO** ancora il comma 72 dell'articolo 8 della LR 18 gennaio 2006 n. 2, il quale prevede che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, approvato con DPRReg. 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con DPRReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPRReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres.;

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2013), che autorizza la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della legge regionale 2/2006;

**VISTO** la domanda di finanziamento presentata dalla società di gestione "Borgo Soandri" in data 27 marzo 2013, prot. n. SPM/0011106;

**VISTO** l'ordine di Servizio n. 8 del 22 aprile 2013 con il quale si dispone di assegnare al dipendente Mauro Bassi l'istruttoria della domanda presentata dalla società "Borgo Soandri scarl" con sede in Sutrio (UD);

**VISTO** la relazione di istruttoria di data 14 giugno 2013 dalla quale emerge l'ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla società "BORGO SOANDRI soc. coop." ed il punteggio totale ottenuto pari a 980 punti;

**VISTO** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2165 prot. provv. n. 153 di data 13 settembre 2013, pubblicato nel BUR n. 40 del 2 ottobre 2013, con il quale si approva la graduatoria delle domande di finanziamento presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi e si prenotano risorse pari a € 300.000,00;

**CONSIDERATO** che i contributi ricevuti a titolo "de minimis", dalla società "BORGO SOANDRI soc. coop." nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, risultano pari a € 131.895,50;

**ATTESO** che il finanziamento concedibile alla società di gestione "BORGO SOANDRI soc. coop.", pari a € 33.220,34, garantisce il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

**ATTESO** che la società di gestione beneficiaria del finanziamento ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di cinque anni dalla data del decreto di saldo ed è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell'obbligo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento approvato con DPR n. 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con DPR n. 16 febbraio 2011, n. 025;

**VISTO** l'art. 21 del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni nonché la "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" di cui all'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**VISTA** la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Concessione del finanziamento)**

1. E' concesso a favore della società di gestione "BORGO SOANDRI soc. coop.", codice fiscale 02151620305, con sede legale in Via Roma n. 56 - 33020 Sutrio (UD), un finanziamento in conto capitale a titolo "de minimis" pari a € 33.220,34 (trentatremiladuecentoventi/34), per le finalità di cui all'art. 8, commi da 69 a 73 della L.R. 18 gennaio 2006 n. 2.

### **Articolo 2 (Accettazione del finanziamento)**

1. La società di gestione deve presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del presente provvedimento di concessione del finanziamento, la dichiarazione di accettazione del finanziamento e di tutte le disposizioni riportate nel presente decreto, debitamente sottoscritta.
2. La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione di cui al punto 1. del presente articolo, equivale a rinuncia del finanziamento.

### **Articolo 3 (Rendicontazione e controlli)**

1. La società di gestione provvede a trasmettere al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2014, la rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2013, secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 3, del Regolamento di esecuzione.
2. La società di gestione trasmette, entro gli stessi termini, una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal Regolamento di esecuzione.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna provvede ad effettuare le verifiche e i controlli sulla rendicontazione presentata dalla società di gestione.

#### **Articolo 4 (Erogazione del finanziamento)**

1. La società di gestione può richiedere un anticipo sull'importo del contributo concesso, fino alla misura massima del 70 per cento e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

2. Il saldo del contributo è erogato dopo le verifiche ed i controlli effettuati sulla rendicontazione delle spese sostenute, presentata dalla società di gestione.

#### **Articolo 5 (Revoca del finanziamento)**

1. Il finanziamento concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate, nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento di esecuzione.

2. Il finanziamento concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, siano inferiori al contributo concesso.

#### **Articolo 6 (Vincolo di destinazione)**

1. la società di gestione beneficiaria del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili per la durata di tre anni dalla data del decreto di saldo ed è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell'obbligo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione;

#### **Articolo 7 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto si rinvia a quanto contemplato nel Regolamento di esecuzione riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, approvato con DPRReg. 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con DPRReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPRReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres.;

#### **Articolo 8 (Impegno di spesa)**

1. Si dispone, a favore della società di gestione "BORGIO SOANDRI soc. coop." codice fiscale 02151620305, con sede legale in Via Roma n. 56 – 33020 Sutrio (UD), l'impegno di spesa di € 33.220,34 (trentatremiladuecentoventi/34), a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 del bilancio pluriennale ed annuale della regione per l'anno 2013, codice bilancio SIOPE 1.06.02, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006.

Udine, - 9 OTT. 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Louis Longuzzi

MBA/MB



